

STOP alla VIOLENZA ONLINE SUI MINORENNI

Le proposte di riforma normativa di Terre des Hommes per una protezione effettiva delle vittime

Le seguenti proposte di intervento normativo sono il frutto di un lavoro di attenta valutazione e analisi dei limiti che, ancora oggi, la difesa di un minorenne vittima di forme di violenza perpetrate via social network, necessariamente incontra e che inficiano, di fatto, la sua protezione, anche alla luce della recente approvazione del testo del Digital Services Act da parte del Parlamento UE e del Consiglio dell'Unione europea.

La ratio sottostante i singoli interventi di riforma si fonda sull'individuazione degli elementi 'critici' che minano il percorso della difesa **delle vittime dei reati on line** e sul principio per cui sia maturo il tempo di una loro revisione, non più procrastinabile, come conferma l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia.

Cosa chiediamo

1) Che si renda effettiva, da subito, la comunicazione con le piattaforme per i processi di segnalazione, ed eventuale rimozione, di contenuti illeciti

Come

Tutte le piattaforme che offrono servizi di hosting, che presentano un collegamento sostanziale con l'Italia, devono rendere disponibile un canale di contatto telematico (preferibilmente una casella PEC) attraverso il quale qualsiasi persona, ente, o autorità, possa notificare la presenza sulla piattaforma di contenuti ritenuti illegali, o inviare qualsiasi altra comunicazione di natura legale. Le notifiche e le comunicazioni inviate al contatto telematico in esame devono essere considerate idonee e sufficienti al fine di far acquisire al gestore una conoscenza effettiva circa i contenuti o i fatti segnalati.

Riforma normativa

La riforma potrebbe essere contenuta nel d.lgs. 70/2003 (quale prestazione aggiuntiva a quelle già previste per i fornitori di servizi della società dell'informazione), ovvero in altra norma di settore.



2) Che si renda effettivamente perseguibile l'autore del reato, anche mediante la sua identificazione

Come

È necessaria una modifica normativa che preveda meccanismi di identificazione giudiziale degli utenti che si muovono online dietro nickname, soprattutto nei casi di diffamazione e di hate speech in genere. Conformemente ai nuovi protocolli della Convenzione di Budapest, in fase di emanazione, i social network dovrebbero essere tenuti a fornire tutti i dati utili all'identificazione dell'utente, entro tempi certi (massimo 48h), su provvedimento motivato del giudice. Potrebbe essere statuito che si tratti di una prestazione obbligatoria, che sarebbe sanzionata ad esempio in via amministrativa in caso di inosservanza, con tracciamento del numero di inadempimenti agli ordini delle autorità procedenti.

Riforma normativa

La riforma potrebbe essere contenuta nel codice di procedura penale ed eventualmente prevedendo una modifica del d.lgs. 259/2003, così come modificato dal d.lgs. 207/2021 o dell'art. 132 del codice privacy.

3) Che siano individuati, anche per i reati commessi via social, il luogo di attuazione della condotta illecita (giurisdizione), nonché la competenza dell'autorità giudiziaria (senza dover più ricorrere a criteri supplettivi).

Riforma normativa

Per la determinazione della giurisdizione dei reati commessi attraverso la rete si propone: aggiungere all'art. 6 c.p. un comma 3 del seguente tenore: «Si considera in ogni caso commesso nel territorio dello Stato il reato commesso mediante l'impiego di sistemi informatici o telematici in danno di persona offesa che su tale territorio abbia la residenza, la dimora o il domicilio".

Riforma normativa

Per la determinazione della <u>competenza territoriale</u> dei reati commessi attraverso la rete, analogamente a quanto previsto per quelli commessi attraverso trasmissioni televisive o radiofoniche (art. 30, comma 5, L. 6 agosto 1990, n. 223), la competenza dovrà essere determinata coriferimento alla persona offesa dal reato.

Modifica dell'art. 8 c.p.p. (regole generali) aggiungendo un comma 5 del seguente tenore: «Nel caso di reati commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o telematici è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona offesa».



3) Dotare il Paese di uno strumento agile e qualificato in grado di intervenire tempestivamente per proteggere il minore da pericoli e forme di violenza che impongano una veloce rimozione del contenuto segnalato.

Come

Alla luce dell'invito dell'Unione Europea a che ogni Paese rafforzi le misure di contrasto delle condotte illecite via Social e della recente approvazione del Digital Services Act - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) che modifica la direttiva 2000/31/CE si propone l'istituzione di una **Autorità Garante dei Diritti degli utenti della Rete e di Protezione dei Minorenni** che abbia competenza residuale rispetto alle Autorità attualmente esistenti e si occupi della correttezza delle comunicazioni telematiche con precise linee guida, potendo effettuare anche quel giudizio di bilanciamento necessario nei casi di hate speech e diffamazioni oltre che una valutazione sui contenuti pericolosi diffusi in Rete. I contenuti diffusi on line attraverso SN non devono per legge essere idonei a danneggiare psichicamente o moralmente i minorenni o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita, ovvero abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà, ovvero indurli a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate o esporli a situazioni pericolose.

Riforma normativa

Istituzione urgente di un'Autorità Garante dei Diritti degli utenti della Rete e di Protezione dei Minori terza ed indipendente da organismi di emanazione politica.

PRINCIPI FONDANTI L'AUTHORITY

- Istituzione per legge
- Indipendenza (no costituzione all'interno di un Osservatorio già esistente)
- > Esclusività del mandato
- Collegialità
- Formata da esperti del settore
- Applicazione di un codice di condotta vincolante per i social
- Impugnabilità delle decisioni



POTERI DELL'AUTHORITY

L'Authority sarebbe fondamentale in quanto:

- Imporrebbe **tempi certi per la rimozione** (massimo 48h) anche nei casi di sfide on line pericolose, fake news diffamatorie e/o pericolose e altro.
- Potrebbe interloquire coi Social Network e/o rapportarsi col coordinatore dei servizi digitali previsto dal DSA
- Potrebbe verificare gli obblighi di *due diligence* in capo ai Social Network, già previsti dal DSA, tra cui:
 - Age verification system
 - Analisi rischio per utenza vulnerabile
 - Aggiornamento costante delle misure di protezione dell'utenza a rischio, secondo fasce età;
 - Valutazione di impatto annuale su misure adottate per tutelare i minorenni da pericoli online
- Potrebbe irrogare sanzioni amministrative in caso di inottemperanza, sulla base di quanto previsto dal DSA
- Le sue decisioni sarebbero comunque impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria (con la garanzia di un rapido accesso alla tutela cautelare monocratica o collegiale), esattamente come avviene per i provvedimenti dell'AGCM, dell'AGCOM e dell'ARERA.